



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Via della Ferrovia, 40 – 01100 VITERBO
Tel. 0761 303565

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dplnd.viterbo@lnd.it
dpviterbo.pec@lazio.lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N° 26 del 5/12/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

Avviso alle Società	Pag. 2
Risultati	Pag. 3
Giustizia Sportiva	Pag. 4/5
3 ^a Categoria	
Juniores-Under 19	Pag. 6/7

Avviso alle Società

Con mail a firma del Presidente del Comitato Arbitri del Lazio, inoltrata solo in data odierna, è stata comunicata la decisione dei Presidenti di Sezione A.I.A. di non designare alcun direttore di gara per gli incontri programmati nel prossimo fine settimana dei campionati regionali e provinciali, LND e SGS, sia di calcio a 11 che di calcio a 5.

Il C.R. Lazio, di sua iniziativa, aveva già in animo, per sensibilizzare sulla problematica della violenza, di posticipare l'inizio delle gare di 15 minuti accompagnando tale iniziativa con un messaggio antiviolenza letto dai capitani, ma evidentemente ciò non è stato considerato adeguato.

Il Comitato, e non da oggi, ha sempre sostenuto i comportamenti corretti e condannato fermamente gli atteggiamenti violenti, non ultimo quelli recentemente accaduti.

Anche gli Organi della Giustizia sportiva hanno sempre applicato, con rigore, tutte le norme del Codice di Giustizia Sportiva, in particolare quelle che riguardano gli episodi violenti.

E' appena il caso di evidenziare che al termine della stagione sportiva 2023-2024 nel C.R. Lazio sono state disputate circa 30.000 gare la quasi totalità delle stesse svolte nella "normale dinamica agonistica".

Tuttavia, alla luce della decisione assunta dai Presidenti di Sezione dell'A.I.A, con il sostegno del C.R.A. Lazio, le società sono dispensate dal presentarsi ai rispettivi campi di giuoco nel corrente fine settimana.

Per quanto sopra, tutti i campionati subiranno lo slittamento di una settimana rispetto alle date inizialmente programmate. Nei prossimi giorni verranno pubblicati i nuovi programmi gare.

Resta invariata la programmazione delle gare dell'attività di base.

Tutto ciò premesso, in tale occasione è opportuno richiedere a tutti un comportamento in linea con i principi sportivi di lealtà e correttezza, eliminando nei propri contesti tutto ciò che anche lontanamente, possa essere considerata condotta violenta e quindi estranea ai valori dello sport.

Solo la totale e completa sintonia di tutte le componenti consentirà di salvaguardare il nostro amato calcio.

1. RISULTATI GARE**3^a CATEGORIA**

DATA	GIORNATA			
30/11/24	7/A	A.S.D. SPORT EDUCATION	TUSCIA UNITED	0 - 0
		CORCHIANO	CELLERE	2 - 3
		MONTEROSI CALCIO A.S.D.	A.S.D. AMATORI ALLUMIERE	1 - 0
		VETRIOLO	ORATORIO GRANDORI VITERBO	2 - 3
1/12/24	7/A	EVERGREEN CIVITAVECCHIA	CSL SOCCER 21 8.0	0 - 4
		MAGLIANESE	LEOCON	1 - 1

JUNIORES - UNDER 19

DATA	GIORNATA			
30/11/24	7/A	CANALE MONTERANO CALCIO	VITERBO FOOTBALL CLUB SC	3 - 0
		JFC CIVITA CASTELLANA	CURA CALCIO	1 - 0
		MANZIANA 1928	FULGUR TUSCANIA	3 - 0
		MAREMMANA 1934	ATLETICO CIMINA	7 - 1
		PRO ALBA CANINO	BASSANO ROMANO	1 - 0
		RONCIGLIONE UNITED A R.L.	LEOCON	2 - 2
		TOLFA CALCIO	NUOVA PESCIA ROMANA 2004	5 - 1

2. GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Simone Rotellini, con la collaborazione del Sostituto Giudice Avv. Domenico Gorziglia e l'assistenza del rappresentante Francesco Celletti dell'A.I.A., nella seduta del 3.12.2024 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

2.1. Campionato di 3^a Categoria

GARE DEL 30/11/2024

CORCHIANO – CELLERE

Il Giudice Sportivo, letto il rapporto di gara dal quale si evince che:

- Al 45+3 minuto del secondo, dopo la segnatura di un gol per la squadra ospitata, il giocatore n. 1 della Società Corchiano, De Angelis Christian, raggiungeva l'arbitro spingendolo con veemenza e continuando a protestare faccia a faccia con un atteggiamento irrispettoso ed intimidatorio, successivamente lasciava il terreno di gioco e si scusava per l'accaduto a fine gara.

- Nel momento in cui l'arbitro alzava la mano per mostrare il cartellino rosso al De Angelis, sopraggiungeva il giocatore n. 5 della Società Corchiano, De Luca Raffaele, il quale lo colpiva con un pugno di fortissima intensità all'avanbraccio sinistro, facendo volare via il cartellino, e protestava con veemenza insultandolo fino a che non veniva allontanato da altri tesserati.

- A quel punto il direttore di gara decretava la fine dell'incontro e si recava negli spogliatoi mentre alcuni sostenitori della squadra ospitante si arrampicavano sulle recinzioni insultandolo e minacciandolo pesantemente.

- Nel tragitto verso gli spogliatoi l'arbitro veniva insultato da Scaloni Fabio, dirigente accompagnatore della Società Corchiano, che era stato già allontanato dal campo durante la partita per eccessive proteste e che lo avvicinava a fine gara reiterandole e, al contempo, veniva scortato da altro tesserato della Società Corchiano, Crescenzi Terenzio, che lo aiutava a raggiungere lo spogliatoio.

- Successivamente il direttore di gara era costretto a recarsi al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Nancy di Roma dove veniva refertato con 30 giorni di prognosi in conseguenza di una infrazione del capitello radiale del braccio sinistro.

- In conseguenza dei fatti sopra menzionati e considerato che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. N. 104/a del 2014.

DECIDE

- Di infliggere alla Società Corchiano un'ammenda di € 200,00 per il comportamento tenuto da alcuni suoi tesserati e dai propri sostenitori;

- di disporre la applicazione delle sanzioni che verranno determinate ai sensi del citato C.U. 104/a del 2014 nei confronti della Società Corchiano;

- di squalificare per i fatti sopra descritti il giocatore De Angelis Christian della Società Corchiano per 5 giornate, avendo spintonato con veemenza il direttore di gara ed avendolo insultato reiteratamente;

- di inibire il dirigente accompagnatore della Società Corchiano Scaloni Fabio fino al 19.12.2024;

- di squalificare il calciatore n.5 della Società Corchiano De Luca Raffaele, considerata la gravità del gesto compiuto e le conseguenze causate all'arbitro, fino al 05.12.2029 con preclusione alla permanenza in ogni rango e categoria della FIGC.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ASSISTENTE ARBITRO

AMMONIZIONE (I INFR)

UBALDINO GIUSEPPE (CORCHIANO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MUZZI RICCARDO (VETRIOLO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FABBRI TIZIANO (TUSCIA UNITED)

GARE DEL 1/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

DI DOMENICO PAOLO (MAGLIANESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LIRUSSI MATTEO (LEOCON)

2.1. Campionato Juniores-Under 19

RECLAMO

Gara del 16/11/2024 MAREMMANA 1934 - PRO ALBA CANINO

RICORSO DELLA SOCIETA' MAREMMANA 1934 PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA GARA PRO ALBA CANINO - MAREMMANA 1934, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI UNDER 19.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado,

letto il ricorso in epigrafe,

esaminati gli atti ufficiali, a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n. 21 del 21.11.2024 (pag.5);

decide quanto segue.

La Società MAREMMANA 1934 ha presentato reclamo avanti a questo Organo Giudicante chiedendo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.

10 comma 1 e 6 C.G.S. ai danni della Società PRO ALBA CANINO per aver quest'ultima contravvenuto alle limitazioni regolamentari in tema di impiego massimo di calciatori fuori quota nella gara disputata tra le due Società.

Il ricorso è fondato.

Il Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.2024 della Delegazione Provinciale di Viterbo, prescrive espressamente che, con riferimento al Campionato Juniores Provinciali Under 19, riservato ai calciatori nati dal 1/1/2006 in poi, "è consentito l'impiego di massimo quattro calciatori "fuori quota" nati dal 1 gennaio 2004 in poi. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva".

Orbene dalla distinta gara della Società PRO ALBA CANINO, risulta che sono stati schierati come titolari i seguenti giocatori "fuori quota":

- 1) BOCCI Lorenzo (indicato in distinta con il n. 6), nato il 02.04.2005;
- 2) CIATTI Matteo (indicato in distinta con il n. 7), nato il 11.02.2005;
- 3) PARIS Matteo (indicato in distinta con il n. 2) nato il 12.04.2005;
- 4) ROSATI Marco (indicato in distinta con il n. 4), nato il 11.10.2005;
- 5) MARTINOZZI Luca (indicato in distinta con il n. 10), nato il 26.06.2005.

Da quanto precede ne consegue, pertanto, che la Società PRO ALBA CANINO ha ecceduto i limiti posti al riguardo dal C.U. n. 1 del 10.07.2024 utilizzando, nel complesso 5 giocatori "fuori quota" in luogo dei 4 in totale consentiti.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado

- Accoglie il reclamo della Società MAREMMANA 1934 e per l'effetto ai sensi dell'art. 10 comma 1 e 6 C.G.S. commina a carico della Società PRO ALBA CANINO la sanzione della perdita con il punteggio di 0-3 della gara PRO ALBA CANINO - MAREMMANA 1934 del 16.11.2024, valevole per il Campionato Juniores Provinciali Under 19; - Commina alla Società PRO ALBA CANINO l'ammenda di € 50,00;

- inibisce a ricoprire incarichi federali fino al 201.12.2024 il Sig. STOCCHI Marco, dirigente accompagnatore della Società PRO ALBA CANINO nella gara in questione;

- dispone restituirsi alla Società MAREMMANA 1934 il contributo reclamo ai sensi dell'art 48 comma 5 del CGS.

DPVT 26/7
GARE DEL 30/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 13/12/2024

GENNA GIANCARLO MATTI (CURA CALCIO)

Espulso a fine gara per eccessive proteste nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

PETTIROSSI ALESSIO (CANALE MONTERANO
CALCIO)

MERCURI GIANLUCA (CURA CALCIO)

COSTA GIUSEPPE (FULGUR TUSCANIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CARMIGNANI MICHELE (MAREMMANA 1934)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VINCENTI MANUEL (FULGUR TUSCANIA)

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato

Publicato in Viterbo il 5 Dicembre 2024

IL SEGRETARIO
Tommaso Cristi

IL DELEGATO
Angelo Moracci